

FISCO news

PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIII - N. 6 - Dicembre/Gennaio 2019/2020

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa
per i clienti

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

16 DICEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Adeguamento statuto srl e cooperative: organo di controllo
- Saldo IMU e Tasi

27 DICEMBRE venerdì

- Versamento acconto IVA
- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

31 DICEMBRE martedì

- Esterometro: novembre 2019

16 GENNAIO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

20 GENNAIO lunedì

- Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche: 4° trimestre 2019



Il Natale quando arriva...arriva!
Auguri a tutti di buone feste

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: un gioco responsabile?



Pagare le tasse per fornire un servizio pubblico efficiente alla collettività è un dovere civico. Ma sempre più spesso non basta la legge dello stato a imporlo, né il comune interesse della società a garantirlo. Dal Portogallo a Malta, fino alla Slovacchia, tanti paesi hanno introdotto la loro lotteria degli scontrini, alcuni con più successo di altri. E ora anche l'Italia ci prova, per trovare parte di quei 7,2 miliardi indicati nella nota di aggiornamento al Def come proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Già il ministro Gentiloni con la legge di bilancio 2017 intuendo che gli italiani hanno una propensione per il gioco d'azzardo, aveva indicato questo strumento anti-evasione ma non era mai entrato in vigore.

Ora invece la lotteria parte dal primo gennaio 2020 ed è abbinata all'entrata in vigore dello scontrino elettronico, praticamente l'unico modo di renderla concretamente praticabile. Lo scontrino elettronico funziona più o meno come funzionano già oggi gli acquisti in farmacia: dando al commerciante il proprio codice fiscale o strisciando in un apposito lettore la propria tessera sanitaria, lo scontrino digitale è automaticamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate ed è visualizzabile dal cliente accedendo al portale con le proprie credenziali (per esempio lo SPID). Insomma: non sarebbe necessario tenere in casa centinaia di scontrini e controllarli a mano al momento dell'estrazione.

Inoltre per incentivare i pagamenti elettronici lo Stato non abbassa le commissioni bancarie ma, con l'espedito della lotteria, il sistema assegna un numero di biglietti "doppio" a chi paga con carta o bancomat. Chi paga con questi strumenti vedrà il suo pagamento automaticamente associato al suo nome nell'apposita pagina che sarà creata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tre estrazioni ogni mese. Primo premio da 50mila euro, secondo da 30mila e terzo da 10mila.

Basterà un'iniziativa con il nome di lotteria per incentivare gli Italiani a limitare l'evasione delle tasse?

Perché, nonostante la mole e la completezza delle informazioni che l'amministrazione può avere al solo digitare il nostro codice fiscale, per combattere l'evasione bisogna inventarsi una lotteria nazionale, andando a scandagliare anche l'acquisto di un caffè? Considerando l'armamentario a disposizione dello Stato, è davvero necessario incitare gli italiani al gioco per combattere quella che è la vera pietra dello scandalo del nostro paese? E' poi un po' paradossale, per usare l'eufemismo, che lo Stato ricorra al gioco per farsi rispettare. Lo stesso Stato che pretende di insegnarci che ci sono comportamenti virtuosi, come pagare le tasse, e comportamenti viziosi, come giocare d'azzardo, ora c'invoglia al vizio per inculcarci la virtù. Chissà se, anche nel promuovere i biglietti di questa strana lotteria, ci ricorderà di giocare con moderazione. Promuovere un cambio culturale, che spinge le persone a richiedere lo scontrino per interesse sociale e non solo per un utile personale, richiede molto più che un semplice premio, non vi pare?

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

IN QUESTO NUMERO:

- LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: un gioco responsabile?
- DICHIARAZIONE D'INTENTO: disciplina generale e novità 2020
- ACCONTI DELLE IMPOSTE: modificato il calcolo
- COMPENSAZIONE CREDITI IN F24: novità
- CRISI D'IMPRESA: i nuovi indici
- REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO: il reso merce
- PAGAMENTI ELETTRONICI: limite del contante
- FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: consultazione delle stesse
- NORMATIVA LAVORO: novità

RASSEGNA STAMPA: sintesi

I nuovi limiti a dipendenti e beni escludono il forfait da gennaio

La manovra 2020 reintroduce i requisiti di accesso al regime forfettario. Sono sostanzialmente simili a quelli già previsti dalla legge 190/2014. Resta, però, il limite di ricavi e compensi conseguiti nell'anno precedente in misura non superiore a 65mila euro. Tuttavia scattano delle situazioni di inapplicabilità del regime forfettario. La prima investe i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori a 30mila euro. Non rileva lo stato di lavoratore dipendente se il rapporto di lavoro è cessato. La norma avrà effetto dal 1° gennaio 2020 e vieterà l'applicazione del regime di favore dal 2020 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito stipendi lordi o pensione di ammontare superiore a 30mila euro. Previste anche altre due cause ostative: i costi del personale dipendente di importo superiore a 20mila euro annui e i beni strumentali, il cui costo complessivo alla fine dell'esercizio non deve superare i 20mila euro al lordo degli ammortamenti.

Il Sole 24 Ore 14 Novembre 2019

I forfettari non sfuggono all'obbligo di invio dei corrispettivi telematici

Con ogni probabilità, i contribuenti in regime forfettario che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali devono dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tuttavia qualora essi intendano emettere in alternativa la fattura, tale documento può essere emesso in forma cartacea. Infatti è sempre vigente la regola stabilita dall'art. 3 DPR 696/96 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l'operazione viene emessa la fattura. Ad esempio le parrucchiere o gli idraulici che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno, possono evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione dei corrispettivi se al momento di effettuazione della operazione emettono un documento equipollente alla fattura anche in forma cartacea.

Il Sole 24 Ore -Norme e Tributi novembre 2019, pag. 28

Il risparmiometro.

Risparmiometro al via. Verrà dato l'ok allo schema di convenzione MEF-Agenzia delle entrate (Ade) e MEF-Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) relativi al triennio 2019-2021, per poter final-

DICHIARAZIONE D'INTENTO: disciplina generale e novità 2020

L'operatore economico che ha i requisiti per essere definito "esportatore abituale" ha l'obbligo di comunicare la richiesta di non applicazione dell'IVA ai suoi fornitori. Attraverso questo meccanismo può evitare di trovarsi in una situazione cronica di IVA a credito che si genera in quanto le operazioni in esportazione avvengono in regime di non imponibilità IVA, mentre le operazioni passive sono imponibili IVA.

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. L'ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l'esportatore abituale.

Attraverso la lettera di intento l'esportatore abituale comunica la propria situazione ai fornitori e, nel limite del plafond comunicato, provvede ad emettere fatture senza l'applicazione dell'IVA.

I soggetti in questione possono acquistare senza applicazione dell'Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile ad eccezione degli acquisti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- beni e servizi con Iva indetraibile.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e all'acquisto delle spese generali.

L'esportatore abituale ha l'onere di dichiarare l'intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento. L'Agenzia poi mette a disposizione la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare l'esportatore abituale dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione. Inoltre, l'operatore può presentare un'unica dichiarazione d'intento riguardante una pluralità di operazioni doganali d'importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda invece la corretta compilazione della bolletta doganale di importazione, è necessaria l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate. Nella casella 44 - Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati ed autorizzazioni - viene esposto con il codice (O1DI) il numero di protocollo composto da 23 caratteri attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, così strutturato: AAMMG-GHHMSSNNNNNNXXXXX. Tale numero,

rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre ed in particolare - AAMMGG: data di ricezione; - HHMMSS: orario di ricezione; - NNNNNN: numero casuale (es.: 19093014305212345);
- la seconda (progressivo dei documenti presenti nel file telematico), di 6 cifre XXXXXX, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Fino al 31 dicembre 2019 l'esportatore abituale deve:

- numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in apposito registro;
- consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva.

Tale procedura è stata recentemente modificata dall'articolo 12-septies del DL n 34/19 (convertito dalla Legge n 58/19) la quale prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2020 l'esportatore abituale:

- continuerà a trasmettere telematicamente all'AE le dichiarazioni d'intento;
- non dovrà più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento;
- non sarà più formalmente tenuto ad inoltrare al fornitore la dichiarazione o la ricevuta di trasmissione (sul piano pratico è presumibile che continueranno ad essere allegati alla richiesta da inviare al fornitore per l'applicazione del regime).

Il fornitore dell'esportatore abituale:

- non dovrà più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento ricevute;
- verificherà sulla banca dati dell'AE la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale;
- indicherà nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d'intento;
- non dovrà più riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA.

Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell'emissione della fattura non imponibile.

*Filippo Pallaoro
Studio Degasperis Martinelli & associati*

ACCONTI DELLE IMPOSTE: modificato il calcolo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019, ha chiarito le modalità di versamento del secondo acconto d'imposta, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 58 D.L. 124/2019). Tale provvedimento normativo ha previsto, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50% ed ha disposto che è "fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico".

Ambito Soggettivo

Riguardo ai soggetti che potranno rideterminare il secondo acconto, è necessario far riferimento ai chiarimenti offerti dalle risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019, le quali hanno riservato la proroga dei versamenti al 30 settembre ai contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Ilsa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Ilsa;
 - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Ilsa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
- Al verificarsi delle citate condizioni, la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfettario (dell'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
 - applicano il regime fiscale di vantaggio (i.c.d. "minimi", di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011);

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Ilsa.

Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50%.

Ambito Oggettivo

La citata Risoluzione chiarisce inoltre che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall'articolo 58 D.L. 124/2019 (Irpef, Ires, Irap), anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari,
 - alla cedolare secca sui canoni di locazione,
 - all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).
- Da ultimo, la risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.

Quando, invece, l'acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

Conclusioni

Quanto sopra disposto vale anche a regime (salvo auspicate semplificazioni normative), creando quindi due distinte modalità di determinazione degli acconti d'imposta:

- per i contribuenti "Ilsa", come sopra definiti, il versamento dovrà essere effettuato in due rate, pari al 50% ciascuna;
- per gli altri contribuenti, le due rate saranno pari al 40% (la prima) e al 60% (la seconda).

Roberto Buglisi
Servimprese Srl SpA



RASSEGNA STAMPA: sintesi

mente partire con la fase di controllo. Lo strumento, consente di analizzare i dati inseriti nell'archivio rapporti finanziari, messo a punto dall'Agenzia delle entrate.

La convenzione sugli obiettivi 2019-2021 tra le Entrate ed il MEF prevede, infatti, la conclusione della sperimentazione del risparmiometro in questi ultimi mesi del 2019 per le persone fisiche e l'avvio della fase controllo vera e propria per tutti i contribuenti a partire dal 2020.

Italia Oggi - Diritto e Fisco, 7 Novembre 2019 pag. 29

Accertamenti subito esecutivi per i tributi degli enti locali

Gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi a partire da gennaio; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. A prevederlo è la legge di Bilancio attualmente all'esame del Senato che così estende anche ai tributi locali le regole in vigore da qualche anno per gli accertamenti relativi a imposte sui redditi e IVA. L'immediata esecutività, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l'ingiunzione fiscale, riguarderà tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 6 Novembre 2019, pag. 27

Prestazioni sanitarie a privati nel 2020 senza e-fattura Sdi

Esteso anche al 2020 il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie; inoltre, slitta al 1° luglio 2020 la predisposizione delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle liquidazioni periodiche mentre la bozza della precompilata IVA verrà redatta dalle operazioni 2021: le misure in tema di fatturazione elettronica, di cui agli artt. 15 e 16 del Decreto Fiscale 124/2019, collegato alla manovra di Bilancio 2020, sono completate dalle disposizioni circa l'utilizzabilità a fini accertativi di tutti i dati del tracciato xml, compresi quelli relativi a natura, quantità e qualità delle cessioni o prestazioni documentate, nonché con le misure sanzionatorie correlate all'imposta di bollo eventualmente dovute.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 5 Novembre 2019, pag. 25

Fatture false, la sanzione torna a essere commisurata a soglie

Il Decreto fiscale (DL 124/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo

RASSEGNA STAMPA: sintesi

scorso 26 ottobre, prevede, per l'uso di fatture false, pena fino a otto anni di carcere, e la responsabilità ex D.lgs. 231/2001. La nuova disciplina innova profondamente, all'art. 39, anche l'ambito penale tributario.

In generale, si assiste a un inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti in materia di imposte sui redditi e IVA previsti dal D.lgs. 74/2000, anche se per la conferma e la conseguente entrata in vigore di tali modifiche in campo penale, nonché dell'ampliamento della responsabilità amministrativa da reato degli enti, si dovrà attendere la legge di conversione del decreto legge.

Ciò precisato, tra tutte le fattispecie riformate, spicca la modifica della cornice edittale per le frodi fiscali realizzate avvalendosi di fatture false di cui all'art. 2. Per effetto dell'intervento in commento la pena è elevata e la reclusione viene infatti portata da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni.

Italia Oggi Sette - 4 Novembre 2019, pag. 2

Stangata sulle auto aziendali: per gli utenti costi triplicati

Stangata per le auto aziendali nella bozza di Legge di Bilancio: il reddito in natura imputato ai dipendenti (fringe benefit) per la possibilità di utilizzarle anche nel tempo libero (il cosiddetto uso promiscuo) viene triplicato. Stesso aumento per la trattenuta sullo stipendio di chi non ha reddito in natura perché "restituisce" al datore di lavoro la quota corrispondente all'uso privato. Le conseguenze, che si sentirebbero già da gennaio 2020, sono pesanti: su un'auto media, si passerebbe da un prelievo di circa 600 euro a quasi 2mila. Analogo sarebbe l'aumento della trattenuta per i lavoratori che invece rimborsano l'uso privato.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 31 Ottobre 2019, pag. 23

Negli appalti il Durc fiscale evita le ritenute versate dal committente

Per le società appaltatrici e subappaltatrici è meno impegnativo accedere alla procedura in deroga alle regole ordinarie decorrenti dal 1° gennaio, le quali accentrano presso il committente l'obbligo del versamento delle ritenute effettuate a tutti i dipendenti che hanno operato direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Lo prevede l'art. 4 del DL 124/2019 approvato in «Gazzetta Ufficiale». Non è difficile immaginare che questa, più che una deroga eccezionale, costituirà il comportamento preferito dalle imprese del-

COMPENSAZIONE CREDITI IN F24: novità

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP: Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.

È stato introdotto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Vengono così estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi ai crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nei periodi d'imposta sino al 31.12.2018 e quindi emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

Presentazione dei modelli F24 con compensazioni: Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

È esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, nonché dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In precedenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA, tale procedura era applicabile solamente in presenza di modelli F24 "a saldo zero" o di crediti d'imposta agevolativi che richiedevano comunque l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni mediante l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle

Entrate diventa un obbligo generalizzato anche per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, in particolare, ai crediti relativi:

- ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;
- al c.d. "bonus Renzi".

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Quindi, con riferimento all'utilizzo dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA, ad es. IRPEF, cedolare secca, etc., che potranno essere utilizzati in compensazione "orizzontale" solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni: Sanzioni in caso di scarto.

È stata introdotta una sanzione a carico del contribuente nell'eventualità in cui il modello F24, a seguito del controllo preventivo, sia scartato.

Tale sanzione è pari a 1.000,00 euro per ciascuna delega di pagamento scartata. La stessa, inoltre, non ammette il cumulo giuridico né alcuna forma di definizione agevolata (non è pertanto definibile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso) e dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invierà al contribuente.

Tale norma sarà applicata alle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

Indebite compensazioni: Cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiranno procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti. In particolare, INPS e INAIL potranno inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento di contributi/premi di rispettiva pertinenza che presentano profili di rischio oppure ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

CRISI D'IMPRESA: i nuovi indici

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha di recente pubblicato in bozza il documento recante "Gli indici di allerta ex art. 13 co. 2 codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII)". Il documento è stato evaso in forza della delega conferita dal D.Lgs. n. 14/2019 (meglio noto come codice della crisi e dell'insolvenza), con la duplice finalità di introdurre i nuovi indici atti ad "intercettare" la crisi d'impresa, nonché di fornire i nuovi criteri per la rilevazione dei "fondati indizi" della crisi.

Sulla base di tale novità normativa, a decorrere dal 15/08/2020 entrerà in vigore il nuovo sistema di allerta che imporrà l'obbligo di segnalazione agli organi societari, al verificarsi dei "fondati indizi" della crisi.

Fondati indizi della crisi

Ai sensi dell'art. 13 del CCII sono indicatori di crisi gli squilibri reddituali, patrimoniali e/o finanziari, rapportati alla specificità dell'impresa e l'attività esercitata dalla società.

Più precisamente, il medesimo art. 13 prevede i seguenti casi in cui sussistono "fondati indizi" della crisi:

- l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi 6 mesi;
- il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o nei 6 mesi successivi;
- la presenza di ritardi reiterati e significativi dei pagamenti, considerando i limiti posti dall'OIC 24 ai fini delle misure premiali.

Al verificarsi dei "fondati indizi" della crisi, gli organi di controllo societari, il revisore contabile, la società di revisione (ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni) sono tenuti alla segnalazione al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI).

Il medesimo obbligo è posto in capo ai creditori pubblici qualificati (ad es. l'Agenzia delle entrate, l'INPS ecc.), se il debito dell'impresa supera una soglia definita importo rilevante.

Il CCII pone importanti nuovi obblighi anche in capo agli amministratori, i quali devono dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per intercettare l'esistenza della crisi al fine di anticiparne l'emersione ed in ogni caso per affrontarla tempestivamente.

Indici della crisi

Il documento presentato dal CNDCEC, articola l'elaborazione degli indici nelle seguenti fasi:

- **1° fase:** verifica dello squilibrio patrimoniale

attraverso la misurazione del patrimonio netto con cadenza trimestrale, sulla base di un bilancio infrannuale. Se il P.N. è negativo sussistono automaticamente i "fondati indizi" di crisi, con conseguente obbligo di segnalazione all'OCRI.

- **2° fase:** in presenza di patrimonio netto positivo, è necessario calcolare il DSCR (rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari) sulla base di un budget almeno semestrale. Se il DSCR è inferiore a 1 "scatta" l'obbligo di segnalazione all'OCRI.

- **3° fase:** se i dati prospettici di budget non sono disponibili o non sono affidabili, sempreché la situazione di crisi non sia già stata individuata dal P.N. negativo o dalla presenza di reiterati ritardi, devono essere esaminati i seguenti indici "settoriali" di allerta individuati dal CNDCEC:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/ricavi);
- indice di adeguatezza patrimoniale (P.N. / debiti);
- indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow / attivo);
- indice di liquidità (attività a breve / passività a breve);
- indice di indebitamento previdenziale e tributario (debiti previd. tributari / attivo).

Il CCII ha previsto specifiche soglie per gli indici "settoriali" sopra riportati. Tali soglie sono parametrizzate ai settori di attività delle imprese. Solo al superamento delle soglie previste per tutti i cinque indici, scatterà l'obbligo di segnalazione all'OCRI in capo agli organi societari.

Si evidenzia infine che il CNDEC ha fornito specifici indici per società costituite da meno di due anni, società in liquidazione, start up/PMI innovative e società cooperative/consorzi.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati



RASSEGNA STAMPA: sintesi

la filiera, con il risultato che ciascuna impresa si riapproprierà del versamento diretto delle ritenute operate ai propri dipendenti.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 30 Ottobre 2019, pag. 20

Crisi, più chance al debitore

Con il regolamento Ue sull'insolvenza, il consumatore che si è indebitato al punto da ricorrere alla legge salvacrisi per uscire dal tunnel, ha diritto a una seconda opportunità. Sempre se è un soggetto meritevole, come prescrive la L. 3/2012, che in effetti non pone limiti di durata alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: è stata la giurisprudenza a farlo a tutela dei creditori, indicando cinque anni in base alla durata massima delle procedure concorsuali prevista dalla legge Pinto. Ma una lunga dilazione è preferibile se prevede il pagamento integrale del debito mentre la vendita forzata dei beni non garantirebbe la soddisfazione del creditore. È quanto emerge dall'ordinanza n. 27544/19 del 28 ottobre della Cassazione, I sez. civ. Accolto il ricorso del debitore dopo il no all'omologazione di un piano di rientro di 12 anni.

Italia Oggi – Giustizia & Società, 29 Ottobre 2019, pag. 29

Dichiarazioni infedeli sempre punibili oltre 100mila euro

Saranno punibili, ai fini della configurazione della dichiarazione infedele, le valutazioni che singolarmente considerate differiscano in misura inferiore al 10 per cento da quelle ritenute corrette. È invece confermata la non punibilità nel caso in cui i criteri di valutazione concretamente applicati vengano enunciati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Sono queste alcune delle sostanziali modifiche, insieme all'abbassamento delle soglie di rilevanza penale e all'incremento delle pene edittali, apportate al reato di dichiarazione infedele dal DL 124/2019. Poiché la dichiarazione infedele è uno dei reati che più frequentemente viene contestato, vale la pena approfondire la nuova condotta illecita risultante a seguito delle recenti modifiche normative.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 29 Ottobre 2019, pag. 28

Antiriciclaggio, parte la stretta

Tra le novità apportate dal D.Lgs. 12/2019 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre, in vigore dal 10 novembre, l'estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica richiesta a tutti gli

RASSEGNA STAMPA: sintesi

operatori nell'ambito delle monete virtuali e ad altri operatori, registro dei titolari effettivi a pubblico accesso, monitoraggio sui propri iscritti per gli Organismi di autoregolamentazione. Ai sensi del nuovo art. 9 del D.lgs. 231/2007, MEF, autorità di vigilanza di settore, Uif e nucleo speciale di polizia valutaria, le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Italia Oggi - Diritto e Fisco, 29 Ottobre 2019, pag. 28

Bollo sulle fatture elettroniche: check automatico delle Entrate

Nel Decreto Fiscale è previsto che, dal 2020, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture, l'agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'importo dovuto, comprensivo di sanzione (ridotta) e interessi; se entro 30 giorni non si paga, la somma viene iscritta a ruolo a titolo definitivo. Gli importi richiesti tengono conto anche dell'eventuale imposta non "dichiarata" in fattura, ma liquidabile con specifica procedura automatizzata in funzione dei dati ricavabili dal documento. L'art. 12-novies del DL 34/2019 (decreto crescita) prevede che l'Agenzia integri le fatture inviate attraverso lo Sdi che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, ancorché dovuta, attraverso procedure automatizzate.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 28 Ottobre 2019, pag. 17

Compensazioni, lo Stato fa cassa a spese dei contribuenti

Stretta all'utilizzo dei crediti fiscali da parte di imprese e professionisti che saranno vincolati alla preventiva presentazione dei dichiarativi per poter spendere i propri crediti fiscali annuali. A prevederlo è il decreto fiscale collegato alla manovra 2020. Oltre alla nuova restrizione, la disposizione prevede anche un ulteriore colpo alle tasche dei contribuenti che, per il primo anno di applicazione della normativa, il 2020, potranno utilizzare i propri crediti fiscali annuali solo a partire dal mese di maggio. Nella relazione illustrativa questo delay della possibilità di spendere i crediti è chiamata «slittamento» ma, in realtà, assume la forma di un finanziamento forzato eseguito dallo Stato a

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO: il reso merce

Con i nuovi obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli scontrini sono stati sostituiti dal documento commerciale.

Per procedere alla corretta memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è previsto che gli esercenti debbano dotarsi di un registratore telematico (RT), o di un server telematico.

Il registratore telematico (RT) costituisce una vera e propria evoluzione del misuratore fiscale, a cui si aggiunge la nuova funzionalità, ovvero quella di inviare i corrispettivi direttamente ai server dell'Agenzia delle Entrate con cadenza giornaliera.

Il registratore telematico, deve garantire l'inalterabilità, l'autenticità, e la certezza dei dati.

Prepresso quanto sopra capita sovente che nel commercio al dettaglio l'esercente debba procedere al reso merce entro 30 giorni. In tal caso si possono presentare tre diverse casistiche:


A) Il rimborso integrale del prezzo pagato
Il commerciante può decidere se effettuare il rimborso integrale del prezzo pagato, anziché effettuare la sostituzione del bene. In tal caso si configura un'ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti, con il

conseguente venire meno, dell'operazione imponibile.

Nel caso di specie il commerciante deve rilasciare uno scontrino fiscale con la dicitura "rimborso per restituzione vendita", che andrà evidenziato nella chiusura giornaliera del registratore di cassa, per scomputarlo in diminuzione nel registro dei corrispettivi. Lo scontrino fiscale emesso per la restituzione della merce deve riportare il riferimento allo scontrino della vendita originaria, in quanto l'Amministrazione Finanziaria, in caso di verifica deve ricostruire l'accaduto.

B) La sostituzione del bene con un altro prodotto di maggior valore o uguale
Il commerciante, nel momento in cui riceve la merce restituita dal compratore in base alle condizioni contrattuali, deve sottrarre la somma da rimborsare dal pari o maggiore corrispettivo dovuto per gli altri beni scelti dal cliente, mettendo in rilievo sullo scontrino fiscale alla voce "eventuali rimborsi per restituzione di vendite" l'importo inerente il bene sostituito.

L'operatore commerciale avrà cura, in ogni caso, di acquisire, anche in copia fotostatica, lo scontrino emesso per la merce oggetto di restituzione. Lo stesso va conservato insieme allo scontrino di chiusura giornaliero del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da do-



cumentare l'operazione in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
C) Il rilascio di un buono-acquisto merce dello stesso valore.

Il commerciante, può rilasciare un buono-acquisto merce del medesimo valore, da spendere successivamente alla restituzione del bene da parte del cliente.

L'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 21/2019 ha fornito chiarimenti in merito al comportamento da tenere nelle casistiche sopra citate di reso merce.

L'Agenzia delle Entrate precisa infatti: "per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullato o per reso merce, con riferimento al documento commerciale principale, il Registratore Telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio; in caso di ricerca senza successo il Registratore Telematico

consente l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale".

Pertanto è molto importante che il documento commerciale di reso riporti gli estremi del documento di riferimento, ovvero il numero e data del documento commerciale con il quale è stata certificata la cessione dei beni oggetto di reso. Dovrà pertanto essere utilizzata una specifica funzione del registratore di cassa che permetterà di selezionare la tipologia di documento corretta per il reso, documento che dovrà essere di segno positivo, essendo per sua natura già un documento di storno.

Nell'immagine della pagina accanto, esempio di documento di storno emesso con il registratore telematico.

*Donatella Frizzera
Org. & Sistemi srl*

PAGAMENTI ELETTRONICI: limite del contante

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Tra le altre ci sono importanti novità riguardanti i pagamenti elettronici e il limite all'uso del contante.

Obbligo di POS.

Viene introdotta la sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici: a partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte.

È previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

L'agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. A tale proposito servirà un provvedimento del direttore delle Entrate che, entro 60 giorni, dovrà definire i termini e il contenuto delle comunicazioni necessarie per poter beneficiare del credito di imposta.

Secondo le prime stime da parte della Ragioneria, effettuate sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA per il 2018, il provvedimento dovrebbe interessare addirittura 2,1 milioni di soggetti IVA con un giro d'affari

complessivo di 108 miliardi di euro per un reddito medio di 50 mila euro.

Tale conteggio sale a 3,1 milioni di utenti per un giro d'affari di 173 miliardi di euro nel caso in cui si includano un milione di soggetti che aveva aderito al precedente regime dei forfettari ai quali viene attribuito un valore prudenziale dei ricavi di 65 mila euro pro capite.

Nella relazione tecnica viene spiegato che per calcolare l'introito stimato si è presa come riferimento la relazione del provvedimento sui benzinai del 2018, per i quali si è stimato che i pagamenti con carte siano pari al 34,6% dei ricavi del settore, per un valore di 59,86 miliardi di euro e che i costi delle commissioni sono stati calcolati allo 0,3% per un valore di 179,6 milioni di euro.

Se il provvedimento avrà i risultati sperati, il Governo potrebbe, in futuro, estendere ad una platea più ampia la formula del credito di imposta o potrebbe procedere ad elevare dal 30% al 50% tale credito.

Utilizzo del contante.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo del contante è stato introdotto il graduale abbassamento dei limiti:

- dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro;
- dal 1° gennaio 2022 il limite è fissato a 1.000 euro;

la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

*Michele Moser
Studio Moser*

RASSEGNA STAMPA: sintesi

discapito dei contribuenti il cui ammontare, calcolato nella relazione tecnica in maniera prudenziale (quindi ridotta) è di circa 250 milioni di euro ma, con tutta probabilità, l'importo rischia di essere enormemente maggiore.

Italia Oggi Sette - Verso la manovra 2020, 28 Ottobre 2019, pag. 4

Indici di crisi a misura d'impresa. Controlli ogni tre mesi

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta valutando gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che «fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa». Il lavoro di elaborazione è stato effettuato con un metodo scientifico, cioè partendo dall'analisi dei bilanci messi a disposizione da Cerved e Innova, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, ma senza indulgere a processi di mediazione, che potessero risultare "inquinanti", in qualche modo, della rete degli indici. La commissione del Consiglio nazionale, coordinata da Andrea Foschi, ha scelto un modello dotato di capacità predittiva, con una valenza prospettica. Si tratta di un approccio gerarchico dove l'applicazione degli indici è sistematica e sequenziale.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 25 Ottobre 2019, pag. 25

Vendita dopo la ricostruzione: scatta il reddito d'impresa

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 426, con la quale ha affermato che la demolizione di un fabbricato da parte di una persona fisica con la ricostruzione e la vendita di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto è un'attività imprenditoriale che comporta la tassazione del relativo reddito d'impresa. Con la Risposta in questione è stata negata l'applicazione, come persona fisica, dell'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, che avrebbe comportato l'esenzione IRPEF della plusvalenza da cessione, in quanto il caso trattava di beni immobili posseduti da più di 5 anni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale, in quanto l'intervento risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 25 Ottobre 2019, pag. 27

*Piergiorgio Frizzera-
Org. & Sistemi srl*

FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: consultazione

L'Agenzia delle Entrate, al fine di superare le criticità sollevate dal Garante della Privacy in ordine alla fatturazione elettronica tramite il servizio Sdl, ha previsto la necessità di effettuare l'Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, per poter visionare/acquisire il file xml completo delle fatture emesse/ricevute tramite un'apposita funzionalità messa a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito internet.

Il servizio di consultazione offerto dall'Agenzia delle Entrate, che è un servizio diverso rispetto a quello di conservazione, permette ai contribuenti di verificare i documenti emessi e ricevuti tramite il Sistema di Interscambio e di ottenere copia delle fatture; il servizio di conservazione, invece, è un processo di "messa in sicurezza certificata" dei file mediante firma digitale dei documenti digitali rilevanti ai fini fiscali.

Il contribuente che decide di non aderire al servizio di consultazione avrà la possibilità di visionare, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento i soli dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione quindi dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei

servizi formanti oggetto dell'operazione. Fino al termine del periodo in cui è possibile effettuare la prima adesione al servizio, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file xml completi delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione, previa richiesta, ai soggetti interessati (cedente, prestatore, acquirente, committente e intermediario abilitato e delegato) fatta eccezione per le persone fisiche "privati".

Il termine per l'adesione al servizio in esame era stato fissato con Provvedimento del 30.05.2019 al 31.10.2019 includendo anche le fatture emesse/ricevute dall'1.1.2019.

Se nessuna parte aderisce al servizio, i file xml completi (sia quelli memorizzati nel periodo transitorio che quelli delle fatture successive al termine per la prima adesione) sono cancellati e vengono memorizzati solo i relativi dati fiscalmente rilevanti (senza natura, qualità e quantità dei beni/servizi fatturati).

Con l'art.14, DL n. 124/2019 è stato introdotto il nuovo comma 5-bis nell'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, ai sensi del quale è previsto che i file delle fatture elettroniche transitati per il Sdl siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero

fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Entrate per assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria, le attività di analisi del rischio e i controlli fiscali.

In pratica, le fatture elettroniche, nella loro interezza, saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell'Amministrazione finanziaria per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc...).

Al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 e definire con il Garante della Privacy le misure di garanzia e tutela dei diritti e delle libertà degli interessati l'Agenzia ha disposto il differimento al 20.12.2019 del termine entro il quale è possibile effettuare la prima adesione.

L'adesione successiva a tale data comporta che la consultazione/acquisizione dei file Xml riguarda solo le fatture transitate per il Sdl successivamente alla data di adesione al servizio.

*Lucia Zandonella Maiucco
AD SERVICE SRL*

NORMATIVA LAVORO: novità

INPS - Agevolazione per le aziende che assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza

Con il messaggio n. 4099 dell'8 novembre 2019, l'INPS ha reso noto che entro il 15 novembre 2019 sarà disponibile, nella sezione "Portale delle Agevolazioni", il modulo di richiesta dell'agevolazione spettante a chi assume percettori del reddito di cittadinanza, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza art. 8 del d.l. n. 4/2019".

L'INPS, dopo il ricevimento della domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi:

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL;
- calcolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulerà, se ricorrono le condi-

zioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per verificare se per il datore di lavoro ci sia la possibilità di riconoscere aiuti de minimis;

- comunicherà l'accoglimento della domanda ed elaborerà il piano di fruizione.

Ministero del Lavoro: riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile - anno 2019.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, in data 4 novembre 2019, il Decreto Direttoriale del 24 settembre 2019 con la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2019.

La riduzione, prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244/1995, è individuata, per l'anno 2019, nella misura dell'11,50%.

Parlamento: convertito in Legge il Decreto per la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gaz-

zetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la Legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione - con modificazioni - del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, riguardante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

INAIL: prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale rivalutazione dal 1° luglio 2019.

Con la circolare n. 30 dell'8 novembre 2019, l'Inail informa che, con determina del Presidente Inail 12 giugno 2019, n. 201, è stata approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi.

La circolare illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

*Gabriella Benini
Studio Degasper Martinelli & associati*